Delibera di GIUNTA COMUNALE ORIGINALE

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 111 del 13/12/2021

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO ARMONIZZATO 2022/2024 E ALLEGATI.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **tredici** del mese di **dicembre**, alle ore **17,00** nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.

TORELLI FAUSTO	Presente
DIECI ROBERTA	Assente
TERENZIANI ELENA	Presente
FERRI STEFANO	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Presente
ALEOTTI BRUNO	Presente

Presiede la seduta il Dott. TERENZIANI ELENA nella sua qualità di ASSESSORE che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE, incaricato della redazione del verbale.

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO ARMONIZZATO 2022/2024 E ALLEGATI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE a norma dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, la Giunta Comunale predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione da presentare, entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità, all'organo consiliare per l'approvazione;

VISTI:

- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 174;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 che definisce le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi strumentali;

VISTO in particolare

- l'allegato 9 del richiamato decreto legislativo che contiene gli schemi del bilancio di previsione finanziario da utilizzare per la redazione del bilancio stesso secondo le regole della nuova contabilità armonizzata;
- l'art. 3 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, costituente parte integrante del decreto;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che recita: Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

TENUTO CONTO che il termine per l'approvazione del Bilancio Armonizzato 2022/2024 è fissato, ad oggi, dalla normativa vigente al 31 Dicembre 2021 ma si prevede l'approvazione di una proroga di tale termine;

DATO ATTO CHE la bozza di Documento Unico di Programmazione per il Triennio 2022/2024 è stata approvata dalla Giunta Comunale nella seduta odierna;

RICHIAMATO il D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo ed in particolare:

- l'art. 13 quater che apporta un ulteriore correttivo al comma 450 della legge 232/2016 finalizzato a contenere eccessive variazioni delle attribuzioni del F.S.C., rispetto a quelle storiche di riferimento, per effetto delle nuove norme sulla perequazione. Il correttivo abbatte la percentuale di oscillazione della variazione delle risorse di riferimento rispetto all'anno precedente dall'8% al 4%:
- art. 21 ter comma 2 che stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2018 non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

RICHIAMATA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ed in particolare l'art. 1 comma 42 che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli Enti locali, ad esclusione della tassa sui rifiuti (Tari);

DATO ATTO che la Legge n. 302/2017 (Legge di Bilancio 2018) conferma l'invarianza delle aliquote dei tributi e delle addizionali degli Enti locali (esclusa la Tari) limitatamente al 31/12/2018 e quindi dopo tale data viene meno il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali degli Enti locali;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145) ha eliminato i vincoli posti sulle aliquote dei tributi e delle addizionali degli Enti locali nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione ha ritenuto, anche per l'anno 2020, di non dover ricorrere alla suddetta opportunità confermando le aliquote già fissate per le suddette tipologie di entrata;

PRESO ATTO CHE con deliberazione di C.C. n. 28 del 10/05/2021 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2020 con un **risultato di** amministrazione pari ad \in 4.765.261,83;

ATTESO che anche per l'esercizio 2021 il risultato di amministrazione presunto si conferma positivo, e viene determinato in € 1.442.904,64.+ come da prospetto allegato ai documenti in approvazione;

DATO ATTO che in sede di redazione del Bilancio NON risultano applicate al Bilancio 2022/2024 quote dell'avanzo vincolato risultante;

DATO ATTO che il Documento Unico di programmazione contiene:

- uno stralcio del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale per l'anno 2022, che la Giunta con delibera n. 97 del 22/11/2021 ha adottato, come previsto all' art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 e secondo gli schemi approvati con D.M. 26/01/2018, n. 14 il modello per il triennio 2022/2024 e che verrà portato all'approvazione nella prossima seduta consiliare;
- la programmazione del fabbisogno triennale 2021-2023 del personale deliberato dalla Giunta con atto n. 84 del 18/10/2021;
- il programma delle alienazioni di beni immobili per il triennio 2022/2024;

VISTA la delibera della G.C. n. 8 del 13/01/2017 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie;

VISTA la delibera della G.C. n. 7 del 13/01/2017 relativa alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio e che tale razionalizzazione è in fase di rielaborazione anche alla luce delle normative nel frattempo intervenute che determinano come in caso di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre tale obbligo risulta superato;

VISTA la delibera della G.C. n. 112 del 13/11/2017 di approvazione valori indicativi aree fabbricabili;

VISTA la deliberazione n. 105 del 09/12/2019, con cui la Giunta ha definito le politiche tariffarie per l'anno 2020 per l'utilizzo dei propri beni immobili e dei servizi comunali;

VISTA la deliberazione n. 58 del 30/07/2020, con cui la Giunta ha definito l'importo dei rimborsi dei costi di riproduzione per il rilascio di copie di documenti o per la loro digitalizzazione con conseguente trasmissione telematica, nonché l'importo dei diritti di ricerca, relativamente al settore VII "Edilizia privata, Urbanistica, Commercio, SUAP, Ambiente", stabilendo che essi troveranno applicazione in relazione alle richieste di accesso presentate all'Ente a far data dal 01/09/2020;

DATO ATTO che le tariffe dei servizi comunali erano state confermate anche per l'esercizio 2021, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 09/12/2021, e che con la presente deliberazione tali tariffe risultano confermate anche per il prossimo esercizio 2022;

DATO ATTO che l'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito, a far data dal 01/01/2021, il canone unico di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune e che il Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 21 del 26/03/2021, ha approvato il relativo regolamento di adozione e gestione della nuova entrata patrimoniale;

DATO ATTO che le tariffe anno 2021 per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 43 del 31/05/2021 risultano confermate anche per il prossimo esercizio 2022;

VISTE le deliberazioni con cui l'Ente ha approvato le modifiche regolamentari e tariffarie scaturenti dall'abolizione della IUC nelle sue componenti TASI e IMU e dell'adozione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU):

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2020 di approvazione del regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2020 di approvazione delle aliquote 2020 dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RITENUTO pertanto evidenziare come i richiami normativi di seguito espressi risultano subordinati alla reale evoluzione della normativa e, qualora ve ne fosse la necessità, potranno essere oggetto di successivi interventi modificativi, ovviamente nel rispetto delle tempistiche di adozione eventualmente stabilite dal legislatore;

DATO ATTO che lo schema di bilancio (allegato sub. A) è stato redatto tenendo conto dell'invarianza delle aliquote dei tributi locali rispetto al 2021, ivi compresa la Tari in attesa che ATERSIR approvi il relativo

piano finanziario per l'anno 2022 e pertanto si confermano le seguenti deliberazioni di approvazione delle aliquote dei tributi locali:

- IMU delibera CC n. 24 del 30/06/2020;
- TARI e PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/06/2021;

DATO inoltre ATTO, per quanto concerne la Tari, che:

- in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- tra le competenze attribuite ad ATERSIR vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;
- ad oggi ATERSIR non ha ancora approvato i piani economici finanziari per l'esercizio 2022;
- pertanto l'approvazione delle tariffe del servizio raccolta e smaltimento rifiuti viene rinviata a successivo atto, da adottare entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali o a diversa data se, come auspicabile vista la necessità preventiva della deliberazione di approvazione del Piano finanziario da parte di ATERSIR, tale termine verrà svincolato da quello di adozione del bilancio dell'Ente e quindi, nelle more di tale approvazione, vengono inseriti nello schema di bilancio gli stanziamenti corrispondenti al PEF 2021;

CONSIDERATO che le previsioni di Bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31/05/2010, n. 78 e con il D.L. n. 101/2013 per quanto attiene ai limiti di spesa secondo le fattispecie ad oggi previste, nonché con quanto previsto dall'art. 1 c. 539 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) in materia di debito pubblico degli enti locali;

VISTA inoltre la normativa concernente gli equilibri di finanza pubblica ed il pareggio di bilancio (ex-patto interno di stabilità), e dato atto della coerenza delle previsioni con quanto stabilito;

DATO ATTO che, con riferimento all'obiettivo di pareggio di bilancio per l'esercizio 2019 e successivi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare n. 3 del 14/02/2019 ha fornito dettagliati chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) in particolare che:

... omissis ... le regioni a statuto speciale, le provincie autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai

sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ciò premesso, nel sottolineare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 824, della legge n. 145 del 2018, le regioni a statuto ordinario applicheranno le nuove disposizioni (commi da 819 a 823) a decorrere dall'anno 2021 e che, conseguentemente, per gli anni 2019 e 2020, continuano ad applicare la normativa di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n.~232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823); la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di

solidarietà ... **omissis** ...

In particolare, sulla base dei dati di preconsuntivo, l'Ente appare in grado di raggiungere tale obiettivo, in attesa di pervenire alla esatta certificazione entro il 31/03/2022;

DATO ATTO che, in ogni caso, per quanto attiene al bilancio d'esercizio 2022, l'attivazione delle spese iscritte al Titolo II potrà avvenire esclusivamente previa verifica puntuale della loro compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, eventualmente, in essere;

TENUTO CONTO che:

- il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica;
- le previsioni relative alle entrate tributarie, ai contributi e trasferimenti correnti, alle entrate extratributarie, ai trasferimenti di capitale e riscossione di crediti, nonché le previsioni di spesa corrente sono state stanziate nell'importo necessario a soddisfare le esigenze connesse al funzionamento dell'Ente e all'erogazione dei pubblici servizi;
- le spese di investimento sono state allocate per l'attuazione dei programmi che l'Amministrazione intende realizzare, nei limiti della possibilità del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- risultano inseriti gli impegni di spesa precedentemente assunti, ai sensi dell'art. 183, commi 6-7, del D.Lgs. n. 267/2000 a valere sugli esercizi finanziari 2022 e successivi;

VISTI

- gli elaborati di Bilancio Armonizzato 2022/2024 (allegato sub B);
- la Nota Integrativa, a cura del servizio finanziario, che costituisce allegato al bilancio (allegato sub C);
- il Piano degli indicatori redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 (allegato sub. D);

DATO ATTO inoltre che il bilancio di previsione 2022 è coerente con quanto previsto dall'art. 1 comma 460 della L. 232/2016 che recita:

"A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale".

La quota di oneri destinata alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ammonta ad \in 169.000,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024, ciò a fronte di una previsione di entrata globale di \in 180.000,00 per ciascun esercizio;

DATO ATTO inoltre che il bilancio di previsione tiene conto:

- della conferma della misura dei tributi locali, pur essendo venuto meno il blocco delle relative tariffe e aliquote;
- della conferma dell'applicazione a scaglioni alle aliquote di addizionale comunale all'Irpef e della soglia di esenzione;
- della contabilizzazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) al netto del Fondo di solidarietà comunale, come previsto dall'art. 6 del D.L. n. 16/2014;
- del Fondo di Riserva, nella misura rientrante tra il limite minimo (0,30%) e massimo (2,00%) stabilito dall'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- del Fondo crediti di dubbia esigibilità determinato sulla base delle disposizioni di legge;
- del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL;

DATO ATTO altresì che, in assenza dello schema di Bilancio non ancora predisposto dall'Unione per il periodo di rifermento, i trasferimenti per le Funzioni conferite sono stati provvisoriamente iscritti in coerenza con lo schema di Bilancio del precedente esercizio 2021;

VERIFICATO che la previsione relativa alle indennità di carica degli amministratori comunali, alla luce di quanto inserito nella Bozza di Legge Finanziaria che ne definisce i nuovi importi ed è stata rideterminata nel 30% di quanto percepito dai governatori di Regione (che percepiscono $\[mathbb{c}\]_13.800,00$ mensili) pari ad importo a regime di $\[mathbb{c}\]_13.800,00$ al mese, con incremento graduale nel triennio 2022/2024:

€ 3.403,00 = Esercizio 2022

€ 3.710,00 = Esercizio 2023

€ 4.410,00 = Esercizio 2024;

VALUTATO che per effetto dell'art. 3, comma 5 del D.L. n. 174/2010 la condizione di deficitarietà strutturale di cui all'art. 242, del citato TU n. 267/2000, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2020, mediante l'utilizzo della tabella in allegato al certificato al rendiconto per l'esercizio 2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

- di approvare e presentare al Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 e relativi allegati redatti secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 118/2011 ed i principi sull'armonizzazione dei sistemi contabili pubblicati sul sito ARCONET del Ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo gli schemi contenuti nel DPCM attuativo, predisposti ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 allegati sotto la lettera "B" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che pareggia nelle seguenti risultanze:

PER PROBLEMI DI VINCOLI DI SPAZIO IMPOSTI DALLA PROVEDURA INFORMATIZZATA

LA TABELLA DELLE RISULTANZE DI BILANCIO 2022/2024 NON PUO' ESSERE INSERITA NEL TESTO DELLA DELIBERA BENSI' ALLEGATA AL SUB. A)

- 1. di approvare gli elaborati di Bilancio Armonizzato 2022/2024 (allegato sub. B);
- 2. di approvare la Nota Integrativa al Bilancio di previsione (allegato sub. C);
- 3. di approvare il piano degli indicatori (allegato sub. D);
- 4. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l'elenco annuale per l'anno 2022, risulta adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 22/11/2021, secondo il modello previsto dalla nuova normativa vigente e contenuto nel DUP in approvazione nella prossima seduta consiliare;
- 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 della L. 183/2011 e successive modificazioni e ferme restando le precisazioni meglio specificate in narrativa che si intendono richiamate in toto, il bilancio è redatto nel rispetto delle norme per il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio, come riportato nel prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2021-2023 conformemente a quanto previsto nell'allegato 10 al succitato D.Lgs. 118/2011;
- 6. di dare atto che, in ogni caso, l'attivazione delle spese previste al Bilancio potrà avvenire esclusivamente previa puntuale verifica della loro compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, eventualmente, vigenti;
- 7. di dare atto che le tariffe dei servizi comunali risultano confermate anche per il prossimo esercizio 2022;
- 8. di dare atto che per l'esercizio 2022 si intendono confermate le tariffe dei servizi comunali già adottate per i precedenti esercizi come da delibera in merito della Giunta Comunale n. 105 del 09/12/2019 e n. 58 del 30/07/2020 con cui la Giunta ha definito le politiche tariffarie per l'utilizzo dei propri beni immobili e dei servizi comunali;
- 9. di dare atto che le tariffe anno 2021 per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione

pubblicitaria approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 43 del 31/05/2021 risultano confermate anche per il prossimo esercizio 2022;

- 10. dare atto che lo schema di bilancio (allegato sub. A) è stato redatto tenendo conto dell'invarianza delle aliquote dei tributi locali rispetto al 2021, ivi compresa la Tari in attesa che ATERSIR approvi il relativo piano finanziario per l'anno 2022 e pertanto si confermano le seguenti deliberazioni di approvazione delle aliquote dei tributi locali:
- Imposta Municipale Propria (IMU) delibera CC n. 24 del 30/06/2020;
- TARI e PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/06/2021;
- Addizionale Comunale all'IRPEF delibera di C.C n. 06 del 16/02/2017;
- 11. di dover precisare come, in materia di IMU e TASI, i richiami normativi sopra espressi risultano subordinati alla reale evoluzione della normativa e, qualora ve ne fosse la necessità, potranno essere oggetto di successivi interventi modificativi, ovviamente nel rispetto delle tempistiche di adozione eventualmente stabilite dal legislatore;
- 12. di dare inoltre atto che, per quanto concerne la Tari:
- 13. in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- tra le competenze attribuite ad ATERSIR vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;
- ad oggi ATERSIR non ha ancora approvato i piani economici finanziari per l'esercizio 2022;
- pertanto l'approvazione delle tariffe del servizio raccolta e smaltimento rifiuti viene rinviata a successivo atto, da adottare entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali o a diversa data se, come auspicabile vista la necessità preventiva della deliberazione di approvazione del Piano finanziario da parte di ATERSIR, tale termine verrà svincolato da quello di adozione del bilancio dell'Ente e quindi, nelle more di tale approvazione, sono stati inseriti nello schema di bilancio gli stanziamenti corrispondenti al PEF 2021;
- di dare atto che la quota di oneri destinata alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ammonta ad \in 169.000,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024;
- 14. di dare atto che le previsioni di spesa del personale assicurano la riduzione di spesa prevista dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni e recepiscono le limitazioni di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita);
- 15. di dare atto che le previsioni di bilancio determinano una percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale pari al 45.88

- % precisando altresì che con D.Lgs. 54/1992 è stata eliminata la percentuale minima fissata nel 36% di copertura delle spese con proventi tariffari e la relativa certificazione per i comuni che non presentano criticità finanziaria;
- 16. di dare atto che l'Unione Val d'Enza non ha ancora provveduto all'approvazione del proprio bilancio di previsione 2022/2024 e che, pertanto, nel bilancio qui approvato sono previste e finanziate le quote di spesa a carico del Comune di Montecchio Emilia per il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione Val d'Enza compresa quelle per le attività gestionali affidate all'ASP "Carlo Sartori" come ricavate dal bilancio del precedente esercizio 2021 e che le eventuali discordanze riscontrate in sede di ricevimento del nuovo documento relativo al triennio 2022/20244 verranno recepite al bilancio dell'Ente per il tramite di apposita variazione da portare alla tempestiva approvazione dell'Organo Consiliare;
- 17. di dare atto che le previsioni di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è nei limiti previsti dal principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, come dettagliato negli allegati;
- 18. di dare atto che anche per l'esercizio 2021 il risultato di amministrazione presunto si conferma positivo, e viene determinato in € 1.442.904,64.+ come da prospetto allegato ai documenti in approvazione;
- 19. di dare atto che in sede di redazione del Bilancio NON risultano applicate al Bilancio 2022/2024 quote dell'avanzo vincolato risultante a fine esercizio 2021;
- 20. di dare atto che la previsione di spesa relativa alle indennità di carica degli Amministratori Comunali, alla luce di quanto inserito nella Bozza di Legge Finanziaria che ne definisce i nuovi importi ed è stata rideterminata nel 30% di quanto percepito dai governatori di Regione (che percepiscono $\[mathbb{c}\]_13.800,00$ mensili) pari ad importo a regime di $\[mathbb{c}\]_13.800,00$ al mese, con incremento graduale nel triennio 2022/2024;

LA GIUNTA COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza degli atti conseguenti, nel rispetto delle scadenze di legge;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

ESCE DALLA SALA IL SINDACO DOTT. FAUSTO TORELLI - ASSUME LA PRESIDENZA DELLA SEDUTA L'ASSESSORE ELENA TERENZIANI